



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 / 28/03/2019

Uff. SEGRETERIA TECNICA URBANISTICA

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 74 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO : “MODIFICA ALL’ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3”.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome		Cognome e Nome	
ARTUSO DIEGO	Presente	MONTAGNA PAOLO	Presente
AVIGNONE GIUSEPPE	Assente	NESCI MARIO	Presente
CALLIGARO ARTURO	Assente	OSELLA GIUSEPPE	Assente
CERRATO ENRICO	Assente	PALENZONA CARLO	Presente
DEMONTIS GIANFRANCO	Presente	PATRITI ROBERTO	Presente
FURCI JENNIFER	Assente	RICCO GALLUZZO BIAGIO	Presente
GIACHINO ALESSANDRO	Assente	RUSSO SERGIO	Presente
IOCULANO ANTONINO	Presente	SALVATORE LUCA	Assente
IORFINO PASQUALE	Presente	VISCOMI ABELIO	Presente
LICATA SILVANA	Presente	ZACA' STEFANO	Assente
LONGHIN RITA	Assente	ZAMPOLLI LUCIANA	Presente
MAMMONE ANTONIO	Presente	ZENATTI ERIKA	Presente
MICHELETTI UGOLINO	Assente		

Pertanto sono presenti n. 15 Consiglieri, nonché gli Assessori:

POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, FERRERO ANGELO, COSTANTINO SILVANO, MESSINA GIUSEPPE

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta del Sindaco,

Premesso che:

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21.06.2000) modificato con successive varianti urbanistiche;
- Il vigente PRGC è stato adeguato al P.A.I con la variante urbanistica strutturale n. 15 approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 5.02.2007 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 7 del 15.02.2007;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 20.12.2018 è stata approvata la Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.);
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2002 del 25/03/2002 è stata approvata una proposta di piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i. per la realizzazione di edilizia residenziale su un terreno sito in via Petrarca, area normativa Cr5 del vigente P.R.G.C., allora individuato al Catasto Terreni al Foglio n. 9, Particelle nn. 228parte, 521, 522, 523parte, 524 e 525 (attualmente individuato al Foglio n. 9, Particelle nn. 522, 525, 528, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544parte, 545, 600);
- L'area oggetto del PEC approvato con la DCC 32/2002, sotto il profilo della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità d'uso dei suoli ricade nelle classi di rischio IIa, IIIb1 e IIIb3 come risultante dalla variante urbanistica n.15 di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., approvata con DGR n° 18/5208 del 05/02/2007;
- In data 02/02/2010, con nota prot. n. 5362, i soggetti attuatori del P.E.C. approvato con D.C.C. n. 32/2002 hanno comunicato all'Amministrazione Comunale l'intenzione di rinunciare alla realizzazione del P.E.C. sopra menzionato.
- In data 05/02/2010, con nota prot. n. 6398, è stata presentata dagli aventi titolo una nuova proposta di piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i. su una parte dell'area Cr5 (32) assoggettata alla formazione di PEC.
- L'Amministrazione Comunale con nota del 05/07/2010 prot. 35609 ha comunicato al proponente i motivi ostativi all'accoglimento della proposta di PEC alla quale ha fatto seguito la rinuncia all'istanza da parte con nota del 24/09/2010 prot. 49574.
- In data 23/12/2010, prot. n. 65755, è stata presentata dall'avente titolo una ulteriore nuova proposta di Piano di Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ex art. 43 della L.U.R., accompagnata da contestuale richiesta di variante urbanistica al P.R.G.C..
- L'Amministrazione Comunale con nota del 29/04/2011 prot. 20203 ha comunicato al proponente l'intenzione di sottoporre al Consiglio Comunale una variante urbanistica in accoglimento alle proposte ritenute di interesse generale e migliorative delle previsioni di P.R.G.C..
- L'avente titolo subentrato all'originaria proprietà ha rinnovato la richiesta di variante al P.R.G.C. già agli atti dell'Amministrazione Comunale, adeguandola all'effettiva area in proprietà che intende trasformare nell'ambito del PEC, distinta al catasto terreni al Foglio n. 9 Particelle nn. 522, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 e 545, avente una superficie catastale nominale di mq 7.385 (in area Cr5 e in area Cr3), la capacità insediativa massima del terreno, con indice territoriale 0,4 mc/mq, è di circa 2950 mc (pari a circa 985 mq di S.L.P., corrispondenti nella proposta di PEC a n. 6 unità immobiliari di circa mq 160 circa);
- L'Amministrazione Comunale con nota del 18/01/2016 prot. 2869 ha confermato al proponente l'intenzione di sottoporre al Consiglio Comunale una variante urbanistica in accoglimento alle proposte ritenute di interesse generale e migliorative delle previsioni di P.R.G.C..
- Non può essere interesse dell'Amministrazione acquisire aree per servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R. con forti limitazioni in classe di rischio idrogeologico IIIB1 è IIIB3, e/o con forte acclività e/o aventi conformazione irregolare o fortemente intercluse e difficilmente connotabili come spazi pubblici (art. 21 comma 4bis della L.U.R.), inoltre con la presente variante urbanistica si perseguono le seguenti finalità:
 - rendere più coerenti le previsioni di P.R.G.C. con le caratteristiche idrogeologiche e orografiche del sito;

- rendere coerenti a situazioni analoghe la suddivisione tra soggetti pubblici e privati degli oneri e dei vantaggi (reperimento di aree per opere di urbanizzazione pregresse);
- contenere il consumo di suolo per usi urbani pubblici;
- consentire un miglior inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento;

Vista e richiamata la Deliberazione n. 130 del 27.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.U.R., il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 74 ex art. 17 comma 5 L.U.R. al vigente P.R.G.C. ad oggetto: *"MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3"*;

Atteso che :

- il suddetto progetto di variante urbanistica è stato depositato presso il Settore Gestione e Sviluppo del territorio e pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città di Moncalieri per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 31 ottobre 2018 al 29 novembre 2018;
- la pubblicazione ed il deposito della suddetta variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 15 novembre 2018 al 29 novembre 2018 sono stati resi noti a mezzo di avviso pubblicato sul sito web comunale (Albo Pretorio nonché nella sezione avvisi dell'area Urbanistica) nonché mediante manifesti murali ;

Atteso che il suddetto progetto di Variante urbanistica è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con nota del 29.10.2018 prot. n. 62629 e ricevuto il 06.11.2018, per il parere di competenza;

Considerato che:

- nei termini di legge e precisamente 15 novembre 2018 al 29 novembre 2018 non sono pervenute osservazioni;
- nel termine dei quarantacinque giorni dalla ricezione, la Città Metropolitana di Torino, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 603-28721/2018 del 12.12.2018 trasmesso con nota del 13.12.2018 prot. n. 140891/2018 (Ns prot. N. 73466 del 13.12.2018), ha dichiarato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 74 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21.07.2011, e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
- la Città Metropolitana di Torino nel provvedimento di cui sopra ha altresì formulato un'osservazione;

Visto il Progetto Definitivo della Variante urbanistica n. 74 ex art. 17 comma 5 L.U.R. al vigente P.R.G.C. ad oggetto: *"MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3"* e costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Fascicolo unico ad oggetto : *"Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3"* contenente:
 - a) Relazione illustrativa;
 - b) Sintesi delle modifiche;
 - c) Estratti dell'elaborato D2 e della tavola C4 del vigente PRGC con le modifiche di adeguamento;
 - d) Tabella per la verifica della riduzione/aumento di aree a servizi pubblici di cui agli artt. 21 e 22 L.U.R.;
 - e) Estratti della cartografia di P.R.G.C. vigente e modificata;
- Elaborato ad oggetto: *"Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS"*

- Elaborato D2 ad oggetto: “Norme Tecniche di Attuazione – volume II” limitatamente all’articolo 28-3-5;
- Tavola C2.2, ad oggetto: “*Utilizzazione del suolo comprendente l’intero territorio comunale*” - Scala 1:5.000 aggiornate e modificate;
- Tavole C3.17, ad oggetto: “*Utilizzazione del suolo comprendente l’intero territorio comunale*” - Scala 1:2.000 aggiornate e modificate.
- Elaborato C4 “Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano” limitatamente alla tabella del distretto residenziale DR3.
- “Fascicolo delle controdeduzioni”.

Preso atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa, le principali modifiche apportate al vigente PRGC con la suddetta Variante urbanistica n. 74 si possono così sintetizzare:

- a) si riduce la superficie di aree a servizi pubblici minima da reperire in sito al fine di consentire la monetizzazione ai sensi dell’art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.C. e dell’art. 21 comma 4bis della L.U.R..
- b) il reperimento in sito di aree per opere di urbanizzazione, includerà anche le superfici per l’eventuale viabilità al fine di non eccedere il 60% di aree dismesse/assoggettate all’uso pubblico;
- c) si modificano le tipologie edilizie ammissibili al fine di consentire potenzialmente interventi con minore superficie d’impronta e meglio inseriti nel contesto in cui ricadono;
- d) si stralcia la rappresentazione dell’area a servizi pubblici sulla quale insiste un edificio con titolo edilizio in sanatoria 482/95 rilasciato in data 29/09/2005, avente estensione, conformazione e localizzazione che ne rendono inopportuna l’acquisizione;
- e) si individuano due autonomi comparti d’attuazione;
- f) si adegua limitatamente il perimetro dell’area normativa Cr5 assoggettata all’orografia del sito e alla consistenza catastale, per i tratti in cui l’incoerenza è riconducibile al mero errore materiale e/o di rappresentazione delle adiacenti aree edificabili;
- g) a recepimento della D.D. 1132 del 26.06.2017 dell’Organo Tecnico Comunale (provvedimento di esclusione della presente variante urbanistica dallo svolgimento della fase di V.A.S.) si integra il comma 7 della normativa particolare con specifiche prescrizioni.

Preso atto che, come documentato ai capitoli 2) e 3) della Relazione Illustrativa che s’intendono richiamati, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all’art. 17 comma 5 della L.U.R., e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 17 comma 5 della stessa Legge in quanto:

- a) Non modifica l’impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sopra comunale;
- c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente la riduzione di 0,437 mq/abitante di aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R.. I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C.. La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante.
- d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all’art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente l’aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R.. I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all’art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C.. L’aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e

dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante.

- e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante, non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089 abitanti. Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti.
- f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento. Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive. Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.
- g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Preso atto che, come documentato al capitolo 2) della Relazione Illustrativa che s'intende richiamato, il presente progetto di Variante urbanistica rispetta altresì le condizioni di cui agli artt. 12 comma 5bis e 17 comma 6 della L.U.R. in quanto :

- La cartografia del P.R.G.C. di Moncalieri non individua la perimetrazione del centro abitato ai sensi dell'art 12 comma 5bis della L.U.R. necessaria al fine della verifica di cui all'art. 17 comma 6 della L.U.R., riportato per estratto: "le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali."
- Il Comune di Moncalieri ha approvato il perimetro del centro abitato ai sensi dell'art. 81 della L.U.R. con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/1995 del 24.11.1995, nella cartografia allegata alla delibera viene individuata "centro abitato" l'area edificata posta a valle di via Petrarca e antistante l'area interessata dalla variante.
- La presente Variante non prevede la classificazione di nuove aree, che modifichino l'assetto dell'insediamento attuale e previsto, inoltre è posta a monte dell'esistente via Petrarca che costituisce opera di urbanizzazione primaria esistente a cui collegarsi funzionalmente e limite del centro abitato (almeno dal 1995) contiguo all'area della variante, pertanto è coerente con le disposizioni del sopra citato articolo.

Atteso che, per la presente Variante urbanistica parziale n. 74 al vigente PRGC, l'Amministrazione Comunale con D.G.C n. 95/2017 del 16.03.2017 ha deciso di avvalersi del procedimento integrato di pianificazione territoriale e di V.A.S. con la modalità in sequenza di cui alla tabella "j.2." dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della L.U.R., la presente Variante urbanistica è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, conclusa con l'esclusioni dalle successive fasi di valutazione con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 26.06.2017 dell'Organo Tecnico Comunale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento;

Preso atto che la presente variante urbanistica n. 74 al vigente PRGC è stata integrata e modificata in ottemperanza alle prescrizioni della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 26.06.2017 dell'Organo Tecnico Comunale.

Preso atto che, come documentato nella Relazione illustrativa, la presente Variante Urbanistica n. 74 al vigente PRGC:

- non modificando alcuna previsione localizzativa risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
- non interferisce con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati nel progetto definitivo della Variante urbanistica strutturale n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) adottato con D.G.C. n. 120 del 18.04.2018;
- risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, come documentato al capitolo 4 della Relazione illustrativa, la presente Variante urbanistica risulta compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;

Sentita la Commissione Consiliare competente in materia, riunitasi nella seduta del 18/03/2019;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare la proposta di controdeduzione, all'osservazione pervenuta, contenuta nell'elaborato tecnico ad oggetto: "*Fascicolo delle controdeduzioni*" facente parte del progetto definitivo di Variante n. 74 al vigente PRGC di cui al successivo punto 3) in cui viene specificatamente motivato l'accoglimento dell'osservazione pervenuta;
2. Di dare atto che la redazione del progetto definitivo di Variante n. 74 al vigente PRGC di cui al successivo punto 3) della presente deliberazione ha comportato modifiche non sostanziali rispetto alla stesura preliminare, determinate dall'accoglimento dell'osservazione pervenuta. Pertanto le parti modificate non sono soggette a ripubblicazione ed a nuova adozione ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.U.R..
3. Di approvare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il Progetto definitivo di Variante urbanistica n. 74 al vigente P.R.G.C. ad oggetto: "*MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3*" e costituito dai seguenti elaborati tecnici:
 - Fascicolo unico ad oggetto : "*Variante n. 74 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.00 - "MODIFICA ALL'ART. 28-3-5 AREA NORMATIVA CR5 DELLE N.T.A. DEL VIGENTE P.R.G.C. E ADEGUAMENTO AREA A SERVIZI PUBBLICI SR 32 DEL DISTRETTO DR3"*" contenente:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Sintesi delle modifiche;
- c) Estratti dell'elaborato D2 e della tavola C4 del vigente PRGC con le modifiche di adeguamento;
- d) Tabella per la verifica della riduzione/aumento di aree a servizi pubblici di cui agli artt. 21 e 22 L.U.R.;
- e) Estratti della cartografia di P.R.G.C. vigente e modificata;
- Elaborato ad oggetto: *“Relazione di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS”*
- Elaborato D2 ad oggetto: *“Norme Tecniche di Attuazione – volume II”* limitatamente all'articolo 28-3-5;
- Tavola C2.2, ad oggetto: *“Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale”* - Scala 1:5.000 aggiornate e modificate;
- Tavola C3.17, ad oggetto: *“Utilizzazione del suolo comprendente l'intero territorio comunale”* - Scala 1:2.000 aggiornate e modificate.
- Elaborato C4 *“Legenda e repertorio dei servizi per le tavole di piano”* limitatamente alla tabella del distretto residenziale DR3.
- *“Fascicolo delle controdeduzioni”*.

4. Di dare atto che gli elaborati cartografici e le N.T.A. approvati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati e le N.T.A. del vigente PRGC;

5. Di dare atto che, come documentato ai capitoli 2) e 3) della Relazione Illustrativa, la Variante urbanistica di cui al punto 3) del presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge :

“a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;”

Rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento alle porzioni di territorio interessate, la presente variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale, limitandosi ad introdurre prescrizioni per la specifica porzione di territorio ricadente nell'area normativa Cr5 (32) di cui trattasi. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vincoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici;

“b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;”

La presente variante interessa una porzione di territorio già assoggettata alla formazione di strumento urbanistico esecutivo d'iniziativa privata nell'ambito del quale dovrà essere garantito il reperimento delle opere di urbanizzazione afferenti gli edifici privati di nuova costruzione e sia soddisfatta una quota pregressa di aree a servizi pubblici di cui all'art. 21 della L.U.R.. L'ambito di applicazione delle norme/modifiche introdotte con la presente variante urbanistica si limita alla porzione di territorio individuata cartograficamente come area normativa Cr5 (32) avente superficie inferiore a 9.000 mq. La presente variante urbanistica non influisce in alcun modo sulla funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale, non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione d'infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovra comunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime

“c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;”

La presente variante riduce l'estensione delle aree individuate a servizi di cui all'art. 21 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

La presente variante non riduce l'estensione delle aree individuate a servizi di cui all'art. 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente la riduzione di 0,437 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R..I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C..La riduzione complessiva determinata dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,437 mq/abitante.

“d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;”

La presente variante non aumenta l'estensione e la conformazione delle aree individuate a servizi di cui agli artt. 21 e 22 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C..

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante hanno determinato complessivamente l'aumento di 0,248 mq/abitante di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R.. I permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno modificato la quantità di area a servizi pubblici di cui all'art. 21 e 22 della L.U.R. previsti dal P.R.G.C.. L'aumento complessivo determinato dalle varianti parziali e dai permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. risulta pertanto di 0,248 mq/abitante.

“e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;...”

La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria residenziale individuate dal vigente P.R.G.C., se non per le modifiche di limitata entità del perimetro delle aree Cr5 assoggettate alla formazione di SUE e contermini, ai sensi e nei termini di cui all'art. 21 comma 12 lett. a) e c). Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogeneo d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante, non hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale C.I.R. che rimane immutata a 69.089 abitanti. Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. hanno determinato l'incremento della capacità insediativa residenziale di 158 abitanti che pertanto passa a 69.247 abitanti.

“f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;”

La presente variante non modifica l'estensione e la conformazione delle aree dotate di capacità edificatoria relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive individuate dal vigente P.R.G.C., in quanto interessa esclusivamente aree agricole di collina e aree edificabili residenziali. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, l'indice di edificabilità territoriale e fondiario.

Le varianti urbanistiche successive alla revisione del P.R.G.C. vigente approvata con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000, ivi compresa la presente variante non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive. Gli effetti determinati dal rilascio dei permessi di costruire in deroga al P.R.G.C. non hanno determinato l'incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali turistico ricettive.

“g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;”

La presente variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante ;

“h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”

La presente variante non modifica in alcun modo l'estensione e la conformazione delle aree individuate ai sensi dell'art. 24 della L.U.R. dal vigente P.R.G.C.. Inoltre la presente variante urbanistica, non modifica le norme di cui all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G.C. in cui sono individuate per aree omogenee d'intervento le destinazioni d'uso, gli interventi ammessi e previsti, l'indice di edificabilità ove presente.

6. Di dare atto che, come documentato al capitolo 2) della Relazione Illustrativa che s'intende richiamato, e come illustrato in narrativa, la presente Variante urbanistica rispetta altresì le condizioni di cui agli artt. 12 comma 5bis e 17 comma 6 della L.U.R..
7. Di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 26.06.2017, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, l'Organo Tecnico comunale a conclusione della procedura di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modalità in sequenza di cui alla tabella “j.2.” dell'allegato 1 alla D.G.R. N. 25-2977 del 29.02.2016), ha escluso la presente variante urbanistica n. 74 al vigente PRGC dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento;
8. Di dare atto che, come riportato in narrativa, la presente variante urbanistica n. 74, è stata integrata e modificata in ottemperanza alle prescrizioni della sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 26.06.2017 dell'Organo Tecnico Comunale.
9. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 74 al vigente PRGC di cui a punto 3) della presente deliberazione, non modificando alcuna previsione localizzativa, risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006;
10. Di dare atto che la Variante urbanistica n. 74 al vigente PRGC di cui a punto 3) della presente deliberazione non interferisce con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante individuati dalla Variante urbanistica n. 69 di adeguamento del vigente PRGC alla normativa in materia d'industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.) approvata con D.C.C. n. 177 del 20.12.2018;
11. Di dare atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa, la Variante urbanistica n. 74 al vigente PRGC di cui a punto 3) della presente deliberazione risulta conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinati. In particolare, per le motivazioni indicate al capitolo 3 della Relazione illustrativa, risulta compatibile con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3.10.2017;
12. Di dare atto altresì che la Città Metropolitana di Torino, con decreto del Vicesindaco n. 603-28721/2018 del 12.12.2018, trasmesso con nota del 13.12.2018 prot. n. 140891/2018 (Ns prot. N. 73466 del 13.12.2018), ha decretato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 74 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21.07.2011, e con i progetti

sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" ;

13. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
14. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 10 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri
Votanti n. 13 Consiglieri
Voti favorevoli n. 13
Astenuti n. 1 (Demontis)
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto n. 1 (Zampolli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

Si dà atto che al momento della votazione sono assenti o non si sono abilitati al voto, ai sensi dell'art. 44 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale i seguenti n. 11 Consiglieri:

Avignone, Calligaro, Cerrato, Furci, Giachino, Longhin, Micheletti, Osella, Salvatore, Zacà, Zampolli

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 14 Consiglieri
Votanti n. 13 Consiglieri
Voti favorevoli n. 13
Astenuti n. 1 (Demontis)
Voti contrari zero
Non partecipanti al voto zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL Presidente del Consiglio

Diego Artuso

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)